

Prot. 23 settembre 2013, n. 33137

## IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO:** il Regolamento sugli assegni di ricerca, redatto ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240, e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, emanato con Decreto Rettoriale 28 aprile 2011, n. 5958, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 3 e 8
- VISTO:** il bando prot. n. 27114 del 25/07/2013, emanato ai sensi dell'art. 22 della predetta legge n.240 del 2010, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 25 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
- RILEVATA:** la sostanziale inapplicabilità dell'art. 3, comma 6, nella parte in cui prevede che la commissione giudicatrice sia composta da un docente per ciascun settore scientifico disciplinare indicato dal bando, o settore affine e possa articolarsi in sottocommissioni composte almeno da tre docenti di settori omogenei;
- RILEVATA:** altresì la necessità di modificare l'art.8 comma 3 relativo alle incompatibilità nella parte in cui prevede che la titolarità dell'assegno non sia compatibile con la frequenza di master universitari, in quanto tale incompatibilità non è prevista dal già citato art. 22 della legge n. 240 del 2010;
- RILEVATA:** tuttavia l'opportunità di integrare l'art. 8, comma 5, nella parte in cui consente ai titolari di assegni di ricerca di svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna previa autorizzazione del consiglio della struttura, estendendo tale previsione anche all'attività di formazione affinché il consiglio possa comunque valutarne la conciliabilità con l'attività di ricerca;
- VISTA:** la delibera del 11 settembre 2013, n.195 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento sugli assegni di ricerca;
- VISTO** il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione con delibera 19 settembre 2013, n.282;

## DECRETA

### Art. 1

1. Sono emanate le modifiche agli artt. 3 ed 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettoriale 28 aprile 2011, n. 5958, e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportati:

- all'art. 3 il comma 6 è riformulato nel modo seguente: "6. *“Nel caso in cui gli assegni siano attribuiti alle aree scientifiche la commissione giudicatrice è unica, è nominata dal Rettore ed è composta da un Presidente e da un membro per ogni area scientifica interessata. Nel caso in cui gli assegni siano attribuiti dal bando alle strutture, la commissione, è unica, è nominata dal Rettore ed è composta da un Presidente e da tre membri per ogni struttura interessata; in questo caso la commissione può articolarsi in sottocommissioni, ciascuna*

*formata dai membri indicati dalla stessa struttura. La commissione può decidere di avvalersi di esperti di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, italiani o stranieri. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.”;*

- all'art.8 comma 3 eliminare le parole “*né con la frequenza di master universitari*”;
- all'art.8 comma 5 dopo le parole “*o altro tipo di attività esterna*” aggiungere le parole “*anche di formazione*”.

**Art. 2**

1. Le modifiche di cui al suddetto articolo del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione e sono pubblicate su [www.unipi.it](http://www.unipi.it).

**IL RETTORE**  
*f.to N. De Francesco*